



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
 DEL 21/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI
 Dott. MASSIMO VECCHIO
 Dott. ADET TONI NOVIK
 Dott. ALDO CAVALLO
 Dott. GIACOMO ROCCHI

SENTENZA
 - Presidente - N. 704/2014-
 - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 - Rel. Consigliere - N. 32076/2013
 - Consigliere -
 - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SORCE VINCENZO N. IL 10/04/1961

avverso la sentenza n. 4288/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
 del 05/03/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
 Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Vito D'Ambrosio*
 che ha concluso per *il rinvio alla sentenza*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *V. Corvino* che ha chiesto
note scritte
 Uditi i difensori Avv. *Alfredo Gatto* e *Nichola Angelo* che
 hanno concluso per l'annullamento della sentenza con
 o senza nuovo

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 9 agosto 2011, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Sorce Vincenzo avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14 dicembre 2009 che lo aveva ritenuto colpevole del reato di favoreggiamento aggravato dalla finalità di arrecare Cosa Nostra (art. 7 Decreto-Legge 152 del 1991) e, riducendo la pena inflitta in primo grado, lo aveva condannato ad anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Favara (il primo giudice aveva condannato Sorce al risarcimento dei danni in suo favore con assegnazione di una provvisoria).

La Corte di legittimità, confermava il giudizio di responsabilità di Sorce per il reato di favoreggiamento, essendo stato accertato che egli aveva dato ospitalità a Di Gati Maurizio, esponente al vertice di Cosa Nostra, latitante e già condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ma riteneva inadeguata la motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 cit., non essendo stato accertato se all'epoca dell'aiuto prestato Di Gati fosse ancora "rappresentante provinciale" di Cosa Nostra o fosse stato soppiantato da un altro esponente, Falsone Giuseppe, e se Sorce fosse consapevole del ruolo da questi rivestito all'interno del sodalizio mafioso. Riteneva assorbiti, allo stato, gli ulteriori motivi di censura.

Con sentenza emessa il 5 marzo 2013, la Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio, delimitato l'oggetto del giudizio alla sussistenza o meno dell'aggravante dell'art. 7, lo risolveva positivamente.

La Corte territoriale a tal fine valorizzava i seguenti elementi:

- era stato accertato irrevocabilmente che Sorce Vincenzo tra il 2002 e il 2006 aveva aiutato Di Gati a sottrarsi alle ricerche di polizia fornendo di assistenza logistica in locali nella sua disponibilità;
- tale dato aveva costituito oggetto di conversazione tra Cipolla Vincenzo (uomo d'onore della famiglia mafiosa di Favara) e Bellavia Antonio, intercettata il 26 giugno 2006, in cui l'imputato, che aveva aiutato Maurizio a nascondersi, era stato indicato come figlio di Vincenzo Sorce, impiegato all'ufficio di stato vicino il tribunale, fratello di uno che aveva aperto un bar: effettivamente l'imputato all'epoca dei fatti era dipendente dell'archivio di Stato e un suo cugino gestiva un bar a Favara; ulteriori dati identificativi erano desunti dalla conversazione intercettata, tenutasi in data 9 marzo 2006 nell'abitazione di Cipolla Vincenzo, in cui questi, parlando con Michelangelo Cipolla, narra di un soggetto che favorisce gli spostamenti del latitante Di Gati, con riferimenti personali che si attagliavano

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 9 agosto 2011, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Sorce Vincenzo avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14 dicembre 2009 che lo aveva ritenuto colpevole del reato di favoreggiamento aggravato dalla finalità di arrecare Cosa Nostra (art. 7 Decreto-Legge 152 del 1991) e, riducendo la pena inflitta in primo grado, lo aveva condannato ad anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Favara (il primo giudice aveva condannato Sorce a risarcimento dei danni in suo favore con assegnazione di una provvisoria).

La Corte di legittimità, confermava il giudizio di responsabilità di Sorce per il reato di favoreggiamento, essendo stato accertato che egli aveva dato ospitalità a Di Gati Maurizio, esponente al vertice di Cosa Nostra, latitante e già condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ma riteneva inadeguata la motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 cit., non essendo stato accertato se all'epoca dell'aiuto prestato Di Gati fosse ancora "rappresentante provinciale" di Cosa Nostra o fosse stato soppiantato da un altro esponente, Falsone Giuseppe, e se Sorce fosse consapevole del ruolo da questi rivestito all'interno del sodalizio mafioso. Riteneva assorbiti, allo stato, gli ulteriori motivi di censura.

Con sentenza emessa il 5 marzo 2013, la Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio, delimitato l'oggetto del giudizio alla sussistenza o meno dell'aggravante dell'art. 7, lo risolveva positivamente.

La Corte territoriale a tal fine valorizzava i seguenti elementi:

- era stato accertato irrevocabilmente che Sorce Vincenzo tra il 2002 e il 2006 aveva aiutato Di Gati a sottrarsi alle ricerche di polizia fornendo di assistenza logistica in locali nella sua disponibilità;
- tale dato aveva costituito oggetto di conversazione tra Cipolla Vincenzo (uomo d'onore della famiglia mafiosa di Favara) e Bellavia Antonio, intercettata il 26 giugno 2006, in cui l'imputato, che aveva aiutato Maurizio a nascondersi, era stato indicato come figlio di Vincenzo Sorce, impiegato all'ufficio di stato vicino il tribunale, fratello di uno che aveva aperto un bar: effettivamente l'imputato all'epoca dei fatti era dipendente dell'archivio di Stato e un suo cugino gestiva un bar a Favara; ulteriori dati identificativi erano desunti dalla conversazione intercettata, tenutasi in data 9 marzo 2006 nell'abitazione di Cipolla Vincenzo, in cui questi, parlando con Michelangelo Cipolla, narra di un soggetto che favorisce gli spostamenti del latitante Di Gati, con riferimenti personali che si attagliavano

alla persona dell'imputato, indicato come figlio di "quello che era latitante che è morto", cioè Sorce Gaetano, latitante nel 1946;

- nell'interrogatorio del 26 gennaio 2007, Di Gati Maurizio aveva dichiarato che Sorce Vincenzo "ha curato la mia latitanza nel 2003, perché mi hanno custodito per circa un mese in una casa che si trovava nel loro terreno".

Individuato quindi il *tempus commissi delicti* tra il marzo 2002 ed il 2006, su cui si era formato il giudicato a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ed attribuito valore di prova ai risultati delle intercettazioni, la Corte territoriale, al fine di rispondere al profilo devoluto dalla sentenza di annullamento, cioè accertare se nel periodo indicato Di Gati fosse ancora responsabile provinciale dell'organizzazione mafiosa agrigentina o fosse già stato soppiantato da Falsone Giuseppe e se Sorce fosse consapevole di tale suo ruolo apicale, ritiene provato che di Gati fu soppiantato da Falsone dopo l'omicidio di Milioti Carmelo, uomo a lui particolarmente vicino, avvenuto il 13 agosto 2003. Di Gati nell'interrogatorio reso in data 1 dicembre 2006 aveva dichiarato che il rappresentante provinciale al momento era, appunto, Falsone Giuseppe, nominato per volontà di Provenzano, anche prima di una riunione che si era tenuta nel mese di ottobre 2003, cui avevano partecipato numerosi esponenti mafiosi per ratificare questa nomina. Di Gati aveva appreso della formalizzazione della nomina solo nel 2004 e aveva cercato, con il benestare di Provenzano, un incontro, peraltro mai avvenuto, con Falsone per raggiungere un accordo.

Ad avviso della Corte, quindi, fino all'ottobre 2003 Di Gati aveva un ruolo di vertice formale e sostanziale all'interno dell'organizzazione mafiosa, per come accertato definitivamente in via giurisdizionale.

È indubbio quindi che nei periodi in contestazione, per Sorce dal 2002 al 2003, Di Gati fosse ancora il rappresentante provinciale dell'organizzazione mafiosa e che egli riponeva indubbia fiducia in colui che ne favoriva la latitanza, anche in virtù dei vincoli familiari con soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa e quindi ben al corrente delle vicende interne ad essa.

La consapevolezza di Sorce del ruolo apicale svolto da Di Gati si desumeva dal suo stesso interrogatorio del 8 marzo 2007, laddove pur affermando che inizialmente aveva accettato di ospitarlo senza sapere chi fosse (circostanza non credibile per il piccolo contesto territoriale in cui si erano svolti i fatti), tuttavia successivamente aveva ammesso di aver avuto piena consapevolezza del ruolo di quel soggetto.

La Corte concludeva quindi che Sorce, agevolando la latitanza di Di Gati, aveva favorito l'intera associazione criminale, consentendogli di mantenere il suo ruolo di vertice per otto anni, cosicché corretta era la sentenza emessa il 14 dicembre 2009, che confermava anche in punto di pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sorce Vincenzo, a mezzo dei difensori di fiducia avvocato Alfredo Gaito e avvocato Angelo Nicotra.

Con un unico complesso motivo, l'avvocato Gaito deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai passaggi indicati nella sentenza rescindente come necessari per la corretta affermazione dell'aggravante della finalità mafiosa, e violazione di legge in relazione alla stessa aggravante.

La Corte territoriale aveva erroneamente collocato la condotta di favoreggiamento ascritta a Sorce nel periodo 2002-2006, in contrasto con la dichiarazione di Di Gati che aveva cronologicamente ancorato l'aiuto prestatogli da Sorce per la durata di un mese nel 2003. Questa collocazione temporale era stata ben definita nella sentenza annullata ed era stata anche ritenuta implicitamente nella sentenza di annullamento, laddove questa Suprema Corte aveva ritenuto dovessero trovare applicazione le norme sulla prescrizione antecedenti la riforma del 2005, questione che non si sarebbe posta se il favoreggiamento si fosse protratto fino al 2006. Per contrastare questo approdo, non aveva utilità richiamarsi alle conversazioni intercettate che non si riferivano a fatti datati, ma rievocavano vicende risalenti. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale non aveva affrontato il punto decisivo devolutole, relativo al momento iniziale del favoreggiamento di Di Gati, non essendo stato indicato il mese del 2003 nel quale Sorce aveva ospitato il latitante. In proposito, di nessun significato era l'arco temporale per cui la condotta si era protratta, individuata sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercettate nel 2006, dal momento che in tale periodo Di Gati non rivestiva più nessuna carica all'interno dell'associazione mafiosa, ed anzi era prossimo alla collaborazione.

Anche in relazione alla consapevolezza di Sorce di aiutare non soltanto il latitante, ma di agevolare l'attività di Cosa Nostra, la sentenza impugnata, ad avviso della difesa, da un lato travisava la prova e, dall'altro, "prova troppo" e finiva per giungere a conclusioni diverse da quelle accreditate.

Sotto un primo aspetto, la affermazione di Sorce secondo cui "solo alla fine della mia ospitalità ho capito di chi si trattava", non implicava sapere, oltre l'identità del soggetto ospitato, anche le sue vicende criminali. Dall'altro, ciò sarebbe avvenuto nel 2006 quando Di Gati non era più responsabile provinciale dell'associazione, essendo stato già nell'ottobre del 2003 soppiantato da Falsone, con la conclusione che Sorce avrebbe garantito a distanza di un soggetto, già estromesso dal suo ruolo di rilievo. Per cui, se era vero che la consapevolezza di Sorce sul ruolo di Di Gati derivava dalla notorietà dei fatti sul territorio, ne conseguiva che egli doveva conoscere anche il fatto della sua destituzione, così che l'aiuto ulteriore prestato disvelava che il fine originario proposto non era

quello di favorire un personaggio di vertice dell'associazione, con riverberi sulla associazione stessa, ma il singolo soggetto in quanto tale.

Infine, rileva, come la sentenza impugnata non avesse fornito in capo a Sorce la prova del dolo specifico, cioè del fine di agevolare l'associazione mafiosa. Se questo poteva essere implicito nel fatto di favorire un personaggio in posizione apicale, non lo era più se il favoreggiamento si esplicava nei confronti di un soggetto che era stato spodestato di quel ruolo. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

Il ricorso dell'avvocato Nicotra si articola in due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge penale processuale; travisamento del fatto e delle prove; vizio di motivazione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli esposti con il motivo formulato dall'altro difensore, l'avvocato Nicotra contesta che il giudice del rinvio abbia preso in considerazione il periodo 2002-2006, quale quello in cui Sorce favorì la latitanza di Di Gati, in contrasto con le stesse dichiarazioni del latitante, che aveva riconosciuto l'imputato come colui che "nel 2003 lo ha tenuto nella sua casa nascosto per circa un mese". I giudici di secondo grado, nella sentenza annullata, avevano puntualizzato che di Gati nel 2003 era il personaggio mafioso più importante di Cosa Nostra agrigentina e che ciò legittimava il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 cit.; questo dato temporale era alla base anche dei motivi di ricorso formulati avverso la prima sentenza di appello ed era stato recepito dalla Corte di Cassazione che, annullando la sentenza, aveva richiesto al giudice di rinvio di accertare se "a quell'epoca" Di Gati potesse ancora essere considerato rappresentante provinciale del sodalizio criminoso. Il giudice del rinvio aveva quindi violato il giudicato formatosi sul punto.

Anche l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui nell'ottobre 2003 vi era stato l'avvicendamento di Falsone nel ruolo di rappresentante provinciale, non era corretta. Infatti nel suo interrogatorio Di Gati aveva affermato che dal gennaio 2003 aveva capito di essere stato soppiantato in quel ruolo da Falsone. Egli era stato reggente solo dal luglio al dicembre 2002, reggenza peraltro non riconosciuta perché tutti gli aderenti a Cosa Nostra si allontanavano da lui per avvicinarsi al nuovo rappresentante provinciale. Ed anche Di Gati si era allontanato da tutto e da tutti dopo l'omicidio di Milioti avvenuto il 13 agosto 2003. Questa circostanza era stata riconosciuta anche da Di Gati, che nel suo interrogatorio aveva ricordato la riunione avvenuta nell'ottobre 2003, in cui i convenuti avevano ratificato la nomina di Falsone.

Se quindi Di Gati, fin dal gennaio 2003 non era più rappresentante provinciale di Cosa Nostra, veniva meno l'aggravante contestata. Ad uguale conclusione si perveniva anche posticipando l'avvicendamento nella

rappresentanza provinciale ad agosto- ottobre 2003: anche in questo caso, non potendosi escludere che l'aiuto prestato da Sorce a Di Gati fosse avvenuto nel novembre o dicembre 2003, per il principio del *favor rei* l'aggravante andava esclusa.

In subordine, ad avviso del predetto difensore, mancava la prova che Sorce avesse consapevolezza del ruolo rivestito da Di Gati al momento dell'aiuto prestato, a tanto non essendo sufficiente la dichiarazione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio (allegato in copia al ricorso) "solo alla fine della mia ospitalità ho capito di chi si trattava", in quanto ciò stava a significare che egli aveva capito che si trattava del Di Gati e di nient'altro. Egli non aveva motivo di saperlo in quanto estraneo alla consorte mafiosa e i rispettivi paesi distavano 30 km.

Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla pena irrogata. Erano state applicate sempre le pene edittali massime e la riduzione per le attenuanti generiche era stata inferiore a un terzo. Non era stata valutata la confessione resa immediatamente, mentre era mancata adeguata motivazione per la determinazione della pena nel massimo. La Corte aveva utilizzato clausole di stile senza tenere conto dei criteri stabiliti dall'articolo 133 codice penale. Concludeva per l'annullamento della sentenza.

Il Procuratore generale di udienza ha concluso per il rigetto del ricorso.

La parte civile comune di Favara ha depositato memoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nell'esaminare il ricorso presentato da Sorce avverso la prima sentenza della Corte di appello di Palermo, questa Corte di cassazione sezione quinta ritenne, per quanto rileva, priva di adeguata motivazione la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 in contestazione, in quanto non era stato accertato se "a quell'epoca" il Di Gati potesse ancora considerarsi rappresentante provinciale di Cosa Nostra oppure fosse già stato, di fatto, soppiantato da Falsone e se il ricorrente fosse consapevole di tale ruolo, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Palermo ha ritenuto di poter superare il primo di questi punti, ovverosia l'epoca in cui Sorce favorì la latitanza di Di Gati, affermando che nei precedenti gradi di giudizio era stata acclarata la fondatezza della contestazione che aveva individuato il *tempus commissi delicti* tra il marzo 2002 ed il 2006, e che sul punto era intervenuto il giudicato.

L'assunto non è corretto.

Occorre ricordare che l'art. 624, comma 1 in caso di annullamento parziale riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata. Secondo l'insegnamento delle Sez. U. Sent. n. 1 del 19.1.2000, Tuzzolino, Rv. 216239, nel sistema delle impugnazioni la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, "ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza".

Già a questa stregua, può affermarsi che la data del commesso reato non costituisce un punto della sentenza su cui possa formarsi il giudicato. Ma, la debolezza dell'assunto della Corte di appello, risalta anche quando si passa all'esame della fattispecie. Nella sentenza di primo grado, si legge che il fatto contestato era stato posto in essere "In Favara in un periodo compreso tra il marzo 2002 e l'anno 2006". Non quindi, tra il marzo 2002 e l'anno 2006, come sostiene la Corte d'appello, ma in un lasso temporale più contenuto, appunto definito "periodo", in linea peraltro con le dichiarazioni di Di Gati secondo cui Sorce "ha curato la mia latitanza nel 2003, perché mi hanno custodito per circa un mese in una casa che si trovava nel loro terreno".

Proprio in tale ottica, di non sufficiente determinazione del *tempus commissi delicti*, questa Corte di cassazione nella sentenza di annullamento dovette affrontare il tema della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, escludendo la causa estintiva, in quanto ritenne norma più favorevole quella previgente, rispetto alla modifica introdotta con la legge numero 251 del 2005. Indagine che sarebbe stata inutile, ove il reato si fosse consumato nel 2006.

È quindi erronea l'affermazione che il giudicato possa essersi formato su uno dei punti che doveva formare oggetto specifico dell'accertamento in sede di rinvio.

La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo perché, escluso che sul punto del *tempus commissi delicti* si sia formato il giudicato, accerti se, sulla base degli atti a sua disposizione, sia possibile determinare in quale mese del 2003 Sorce favorì la latitanza di Di Gati e se, a

quell'epoca, Di Gati fosse ancora investito della carica di rappresentante provinciale di Cosa Nostra, ed il ricorrente ne fosse consapevole, o fosse già stato, di fatto soppiantato da Falsone.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Adet Toni Novik



Il Presidente

Severo Chieffi

